



COMUNE DI CUNEVO

Provincia di Trento

Via Menapace 1 – 38010 CUNEVO
Tel. 0461652128 – fax. 0461652050
e-mail c.cunevo@comuni.infotn.it
c.f. – p.iva 00335420220

IL SINDACO

VISTO il D.lgs 17.03.1995 n. 194 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001 n.290 riguardante la produzione e vendita di prodotti fitosanitari;
VISTA la deliberazione della G.P. n. 117 del 01.02.2002 - modalità d'acquisto di prodotti tossici;
VISTA la L.P. 18.04.1988 n. 16 e la D.G.P. n. 4034 del 14 aprile 1989 – norme per tutela delle api;
VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 – attuazione direttive CEE sui rifiuti pericolosi;
VISTO il D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41 legisl. – approvazione T.U.L.P sulla tutela ambientale.
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 12/2007 dd. 27.06.2007 riguardante l'approvazione del regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Dato atto che la presente ordinanza è redatta seguendo le direttive della Provincia Autonoma di Trento, delibera n. 400 del 3 marzo 2006.

ORDINA

Di attenersi alle seguenti norme riguardanti la detenzione, l'igiene e l'uso di prodotti antiparassitari:

1. Evitare di trattare nelle giornate ventose e nelle ore troppo calde;
2. Evitare la perdita di miscele antiparassitarie lungo le strade: Il riempimento della botte deve essere tale che la miscela, specie in salita e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta;
3. Durante il periodo della fioritura delle piante da frutto è vietato l'uso di insetticidi, acaricidi, diserbanti, disseccanti (art. 6 della L.P. 19.06.1978, n. 21);
4. fare attenzione che nel momento di trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali. Specie lungo le strade evitare di investire con il getto o la deriva di atomizzatori o lance, persone o veicoli che transitano, interrompendo, quanto necessario, l'operazione.
5. **L'uso dell'atomizzatore è permesso ad una distanza superiore ai 60 metri da ORTI, ABITAZIONI, EDIFICI PUBBLICI, PIAZZE, ecc.; a distanza inferiore è possibile irrorare impiegando la lancia e preavvisando per tempo i proprietari prima delle ore 8.00 e dopo le ore 18.00;**
6. **I caricabotte servono solo per il riempimento della botte con acqua; si vieta severamente la pulizia degli attrezzi e macchine usando caricabotte. E' inoltre vietato svuotare o pulire lungo le strade e piazze, in prossimità di tombini della fognatura e in vicinanza o nei corsi d'acqua le attrezzature agricole usate per i trattamenti;**
7. Per motivi igienici, astenersi dal frequentare locali pubblici in genere, indossando il vestiario impiegato durante i trattamenti antiparassitari;
8. I contenitori vuoti dei veleni vanno gettati esclusivamente negli appositi bidoni di raccolta;
9. durante la circolazione lungo le strade, gli atomizzatori dotati di motore proprio, devono averlo spento.

Chiunque si ritenga danneggiato dalla mancata osservanza di tali norme deve presentare denuncia scritta dall'Ufficiale Sanitario o Sindaco del Comune.

Chi non rispetta la presente ordinanza è punibile con le sanzioni previste dalle leggi che regolano la materia e comunque con multa da € 100,00 a € 1.000,00.

L'Ufficiale Sanitario, le Guardie Forestali e gli organi di pubblica sicurezza sono tenute al controllo dell'osservanza dell'ordinanza sopraccitata, stabilendo di volta in volta la sanzione.

Cunevo, 15 maggio 2008

IL SINDACO
Rag. Gianfranco Zanon